

## 5. AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO (Irpef)

L'accertamento sintetico può riguardare soltanto le persone fisiche.

Tale tipologia di accertamento è emessa a seguito di quel controllo che, ai fini della determinazione del reddito, si basa sulle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo di imposta o sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (cosiddetto redditometro). La determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo delle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

### *Normativa*

Art. 38, co. 4-8, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'art. 22, co. 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78; D.m. 24 dicembre 2012.

### *Dottrina*

BAGAROTTO, *L'accertamento sintetico dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, I, 967.

BASILAVECCHIA, *Sui limiti alla prova contraria nell'accertamento sintetico e redditometrico*, in *Riv. giur. trib.*, 2014, 7, 593.

CONTRINO MARCHESELLI, *Il "redditometro 2.0" tra esigenze di "privacy", efficienza dell'accertamento e tutela del contribuente*, *Dir. prat. trib.*, 2014, 4, 679.

MARONGIU, *L'accertamento sintetico tra vecchia e nuova disciplina*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, 5, 759.

MENTI, *Investimenti patrimoniali e accertamento sintetico*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, 5, 746.

### *Giurisprudenza*

Cass., Sez. trib., 27 ottobre 2006, n. 23252, in *Riv. giur. trib.*, 2007, 2, 126, con nota di MARCHESELLI, *Gli investimenti superiori al reddito legittimano l'accertamento sintetico: "ai fini della adozione del metodo di accertamento sintetico è sufficiente che vi siano elementi e circostanze di fatto certi che, provando un determinato ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito globale, senza la*

*necessità di conoscere i cespiti certi dai quali il reddito stesso possa derivare, essendo onere del contribuente provare l'inesistenza della capacità reddituale ed, in particolare, della base di cui si tratta. Di conseguenza, l'acquisto oneroso di un bene immobile costituisce, fondatamente, un indizio di reddito e, dunque, un elemento certo su cui basare la determinazione sintetica nel quadro normativo delineato dall'art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973".*

Cass., Sez. trib., 29 ottobre 2012, n. 18604, in banca dati Fisconline: *"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti – indice di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore"*.

Cass., Sez. trib., 21 ottobre 2015, n. 21362, in *Il Fisco*, 2015,43, 4186, con nota di ANTICO, *Il reddito sintetico valuta la famiglia naturale*, *"In tema di redditometro, in caso di spese per incrementi patrimoniali il contribuente è tenuto a dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta ma anche il nesso eziologico tra tali redditi e la spesa sostenuta. L'art. 38, comma 6 (vecchia versione), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiede infatti che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso debbano risultare da idonea documentazione."*

### *Prassi*

Agenzia delle Entrate, circolare 12 marzo 2010, n. 12, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (*accertamento sintetico e redditometro*). Agenzia delle Entrate, circolare 15 febbraio 2013, n. 1, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (*accertamento in base a redditometro*).

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI  
VIA [REDACTED] - CAP CITTA'  
(codice dell'ufficio [REDACTED])  
Numero dell'atto : [REDACTED]

Al Signor [REDACTED]  
nato a [REDACTED] ( ) il [REDACTED]  
con domicilio fiscale in [REDACTED],  
CAP [REDACTED] ( )



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Al Signor -----  
nato a ----- (---) il -----  
codice fiscale -----

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2010.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI ----- - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ----- PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

## \* \* \* MOTIVAZIONI \* \* \*


Con Invito ex art. 32 del D.P.R. 600/73 n. -----, del 01/05/2015, notificato in data 12/05/2015, la S.V. e' stata invitata a comparire per chiarire lo scostamento rilevato per il periodo d'imposta 2010 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ex art. 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. 600/73.

Premesso che, come risulta dal verbale del contraddittorio prot.n. ----- redatto in data 26/05/2015 ed integrazione di documentazione prot. ----- del 30/06/2015 che in questa sede si intendono integralmente richiamati, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti circa le spese sostenute nel corso del 2010, il sostenimento delle quali, insieme con il contenuto induttivo degli altri elementi di capacità contributiva, ha condotto ad una quantificazione del reddito complessivo determinabile sinteticamente eccedente di oltre un quinto quello dichiarato.

In particolare emerge che:

- con riferimento alle "spese certe" che risultano sostenute nel corso del 2010, nell'ambito delle spese per Combustibili ed Energia la S.V. ha provveduto ad esibire documentazione idonea a dimostrare che l'imputazione della spesa di € 4.500,00 relativa all'utenza n. ----- in ----- Via -----, risulta errata. Tale utenza, come dimostrato dal contribuente, risulta infatti relativa ad un immobile ad uso commerciale di proprietà del contribuente, e tuttavia locato alla società [REDACTED] srl con sede in -----, senza provvedere alla voltura dell'utenza;
- la S.V. dichiara inoltre di aver ricevuto nel corso dell'anno 2010, piccole somme dai propri genitori, per un totale annuo di circa 10.000,00 Euro, che venivano consegnate in contanti e di la S.V. non conserva documentazione

Tanto premesso, poiché le prove, gli elementi e le argomentazioni forniti dalla S.V., non sono idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, si procede a ricostruire sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dei commi 4 e seguenti dell' art. 38 del DPR 600/73 in base ai seguenti elementi:



DIREZIONE PROVINCIALE DI ----- - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ----- PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

## LIFESTAGE DI APPARTENENZA

Area geografica	CENTRO
Tipologia di famiglia	10: Monogenitore

## ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Sezione di spesa	Spesa Certa	Spese per elementi certi
Alimentari e Abbigliamento	0	-
Abitazione	8.723	2.070
Combustibili ed Energia	2.350	-
Mobili, Elettrodomestici e Altro per la casa	0	0
Sanita'	0	-
Trasporti	1.719	3.251
Comunicazioni	0	-
Istruzione	0	-
Tempo Libero	0	0
Altri beni e servizi	5.462	-
<b>Totale:</b>	<b>18.254</b>	<b>5.321</b>
Investimenti dell'anno	28.000	
Finanziamento con redditi legalmente esclusi	10.000	
<b>Totale reddito sintetico</b>	<b>41.575</b>	

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Redditi fabbricati	15.077	15.077
Totale redditi	15.077	15.077
Differenza	15.077	15.077
Reddito complessivo	15.077	15.077

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1	Reddito complessivo	15.077	15.077
	Reddito Sintetico		41.575
RN2	Deduzione per abitazione principale	1.379	1.379
RN3	Oneri deducibili	2.882	2.882
RN4	Reddito imponibile	10.816	37.314
RN5	Imposta lorda	2.488	10.499
RN7	Detrazione per figli a carico	700	508
RN13	Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro	700	508
RN17	Detrazione per spese Sez.III Quadro RP (36% di RP44)	24	24
RN22	Totale detrazioni d'imposta	724	532
RN26	IMPOSTA NETTA	1.764	9.967
RN33	DIFFERENZA	1.764	9.967
RN37	col. 5 ACCONTI	1.559	
RN41	IMPOSTA A DEBITO	205	

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
----------------------	----------	---

1) da 0,00 fino a 15.000,00	23%	3.450,00
2) da 15.000,01 fino a 28.000,00	27%	3.510,00
3) da 28.000,01 fino a 37.314,00	38%	3.539,32

TOTALE IMPOSTA LORDA: 10.499,32

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 8.203,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1	Reddito imponibile	10.816	37.314
-----	--------------------	--------	--------

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2	Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Lazio	184	634
	Aliquota applicata		1,70%
RV7	Addizionale regionale all'irpef a debito	184	

MAGG. ADDIZ. REGIONALE ACCERTATA (in euro) 450,00



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2010 codice fiscale \_\_\_\_\_

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
RV9 Aliquota dell'addizionale comunale	0,50%	0,50%
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	54	187
RV11 Addizionale comunale all'irpef trattenuta o versata	16	16
RV15 Addizionale comunale all'irpef a debito	38	
MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro)		133,00



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADD. COMUNALE.  
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
<b>1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	8.203,00	16.406,00
<b>2 Add. Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	450,00	900,00
<b>3 Add. Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	133,00	266,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]**PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)**

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	8.203,00
2 Add. Regionale	450,00
3 Add. Comunale	133,00
Cumulo materiale	8.786,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	8.203,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.640,60
- sanzione base	Euro	9.843,60
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	2.460,90
- Cumulo giuridico	Euro	12.304,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 12.304,50) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 8.786,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

**IRROGA**

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 8.786,00.

DIREZIONE PROVINCIALE DI  UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2010 codice fiscale \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE**

**1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto  
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

**IMPORTI DOVUTI** - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 25/08/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

**TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento**

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	8.203,00
Interessi (fino al 25/08/2015)		1.188,54
TOTALE		9.391,54
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	450,00
Interessi (fino al 25/08/2015)		65,20
TOTALE		515,20
Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	133,00
Interessi (fino al 25/08/2015)		19,27
TOTALE		152,27
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	1.464,34
Spese di notifica	9400	8,75

(\*) Per ogni giorno successivo alla data del 25/08/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

**MODALITA' DI PAGAMENTO** - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo**  
**(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	2.928,67

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	8.786,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015 *	1.454,87
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	10.249,62

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 25/08/2015 fino alla data di versamento inclusa.

**3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio**  
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 98/2011)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE**

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

**DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE**

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

**Ricorso**

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

**A CHI PRESENTARE IL RICORSO** - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: [REDACTED], e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO LEGALE

Via [REDACTED], Citta' [REDACTED]


(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

**DATI DA INDICARE NEL RICORSO:**

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;



## DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

- LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED];
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

**IMPORTI DOVUTI** - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 25/08/2015 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 25/08/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2010	2.734,33
Interessi fino al 25/08/2015(*)	9931		452,78
Addizionale Regionale (Codice regione 08)	9942	2010	150,00

DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Interessi fino al 25/08/2015(**)	9943		24,84
Addizionale Comunale (Codice ente locale 99)	9940	2010	44,33
Interessi fino al 25/08/2015(***)	9941		7,34
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,29965 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,01643 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,00485 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	2.928,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015 *	484,96
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	3.422,37

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 25/08/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento  
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]**

al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE	8.786,00
SANZIONE PER INTERO	8.786,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015 *	1.454,87
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	19.035,62

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 25/08/2015 fino alla data di versamento inclusa.

**5) Sospensione dell'efficacia dell'atto**

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**6) Riesame**

(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento o presentare ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

**7) Spese di notifica**





## DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

**8) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**  
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010). Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**8-a) Presentazione del ricorso**

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	2.928,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015	484,96
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	3.422,37

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	273,79
TOTALE (*)	3.696,16

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 25/08/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**8-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni**

(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal



## DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2010 codice fiscale [REDACTED]

termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	8.786,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015	1.454,87
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	10.249,62

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	819,97
TOTALE (*)	11.069,59

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 25/08/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

## 8-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata

(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.


IMPOSTE	8.786,00
SANZIONE PER INTERO	8.786,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 25/08/2015	1.454,87
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	19.035,62

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	1.522,85
TOTALE (*)	20.558,47

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 25/08/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2010 codice fiscale \_\_\_\_\_

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

[REDACTED]  
Via \_\_\_\_\_, Città' \_\_\_\_\_  
Stanza \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_

Il presente atto si compone di 17 Pagine  
e di n. \_\_ allegati composti da n. \_\_ pagine

Data

Timbro  
Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale